



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068

tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469

(Città metropolitana di Milano)

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

SETTORE GESTIONE URBANA

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con delibera C.C. n. 15 del 23/03/2022
Entrato in vigore in data 14/04/2022

Sommario

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	1
SOMMARIO	2
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
ART. 1 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI	4
ART. 3 – DEFINIZIONI	5
ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 5 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE	7
ART. 6 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO	7
ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI E DELLE SOSTANZE ESCLUSE (NON CONSIDERATE RIFIUTO)	9
TITOLO II – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI	12
ART. 8 – PRINCIPI GENERALI	12
ART. 9 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEL RIFIUTO ORGANICO E DEL RIFIUTO VEGETALE	12
ART. 10 – COMPOSTAGGIO NON DOMESTICO DEL RIFIUTO ORGANICO	13
ART. 11 – COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ	13
ART. 12 – COMPOSTAGGIO LOCALE	14
ART. 13 – LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI	14
ART. 14 – MENSE SCOLASTICHE	14
ART. 15 – CENTRO COMUNALE DEL RIUSO	14
ART. 16 – ECOFESTE	15
ART. 17 – ULTERIORI AZIONI DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI	15
TITOLO II – SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI	16
ART. 18 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI. RACCOLTA DIFFERENZIATA	16
ART. 19 – I CONTENITORI DEI RIFIUTI	17
ART. 20 – RACCOLTA DOMICILIARE: GENERALITÀ	17
ART. 21 – RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	18
ART. 22 – RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE UMIDA	19
ART. 23 – RACCOLTA DOMICILIARE DI CARTA E CARTONE	19
ART. 24 – RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE	20
ART. 25 – RACCOLTA DOMICILIARE DEL VETRO	20
ART. 26 – RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE VEGETALE	21
ART. 27 – RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI INGOMBRANTI E GRANDI RAEE (A CHIAMATA)	21
ART. 28 – RACCOLTA DOMICILIARE DI TIPOLOGIE VARIE DI RIFIUTI PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE	22
ART. 29 – RACCOLTA A CONTENITORI SUL TERRITORIO DI PILE E BATTERIE ESAUSTE	22
ART. 30 – RACCOLTA A CONTENITORI SUL TERRITORIO DI FARMACI SCADUTI O INUTILIZZATI	22
ART. 31 – RACCOLTA A CONTENITORI SUL TERRITORIO DI INDUMENTI SMESSI	23
ART. 32 – PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE	23
ART. 33 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)	26

SETTORE GESTIONE URBANA

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ

ART. 34 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)	27
ART. 35 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI COSTITUITI DA OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI	28
ART. 36 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI INERTI	28
ART. 37 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE	28
ART. 38 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI CIMITERIALI	29
ART. 39 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	29
ART. 40 – ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI	29
ART. 41 – PRIMA PESATURA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	30
ART. 42 – RACCOLTE SPERIMENTALI	31
TITOLO IV – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO	32
ART. 43 – DISPOSIZIONI GENERALI	32
ART. 44 – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO	32
ART. 45 – CESTINI STRADALI	32
ART. 46 – DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI E PRODOTTI DA FUMO	33
ART. 47 – CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI	33
ART. 48 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	33
ART. 49 – PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO	33
ART. 50 – VOLANTINAGGIO	34
ART. 51 – CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO	34
ART. 52 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI	35
ART. 53 – PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA CANTIERI	35
ART. 54 – RIMOZIONE DI SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO	35
ART. 55 – CARCASSE ANIMALI	35
ART. 56 – SIRINGHE ABBANDONATE	36
ART. 57 – POZZETTI E CADITOIE STRADALI E FONTANELLE	36
TITOLO V – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE	37
ART. 58 – FINALITÀ DELL'INFORMAZIONE ALL'UTENZA	37
ART. 59 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE ALL'UTENZA	37
TITOLO VI – ACCERTAMENTI E SANZIONI	38
ART. 60 – PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO	38
ART. 61 – VERIFICHE E CONTROLLI	38
ART. 62 – REGIME SANZIONATORIO	38
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	41
ART. 63 – OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI	41
ART. 64 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI, AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI	41
ART. 65 – DANNI E RISARCIMENTI	41
ART. 66 – CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA	41
ART. 67 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	41
ART. 68 – ENTRATA IN VIGORE	41

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Il presente Regolamento stabilisce:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter) punto 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. alcune forme di prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - h. le modalità di gestione della piattaforma ecologica comunale;
 - i. i diritti dell'utenza all'informazione, promuovendo la partecipazione dei cittadini nella corretta gestione dei rifiuti e per la pulizia della città;
 - j. le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
3. Le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti urbani (servizi di igiene ambientale) e sono valide sull'intero territorio comunale.
4. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della TaRi per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. L'utente è tenuto sia all'osservanza delle norme vigenti e delle presenti disposizioni regolamentari, sia alla contribuzione finanziaria mediante l'apposito sistema di tassazione stabilito, nonché a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e differenziare quelli che residuano dalle pratiche di riduzione.
4. La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;

- evitare ogni rischio di inquinamento dell'ambiente, con particolare riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
 - salvaguardare la fauna e la flora, e impedire qualsiasi altro tipo di danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti ed ogni deturpazione del decoro urbano;
 - rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti e ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali, che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti.
5. L'organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia e di riduzione della produzione di rifiuti.
6. Il Comune e il Gestore del servizio promuovono ed incentivano le azioni di prevenzione e cooperazione, attraverso la stipula di accordi e forme di agevolazione e premialità, per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei materiali, lo sviluppo della pratica degli acquisti ambientalmente compatibili e l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le disposizioni elencate nell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti:
 - a. Centro del riuso (o riutilizzo): locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo". La gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso;
 - b. Compostiera: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
 - c. Conferimento (Modalità di): le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
 - d. Contenitore: ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i bidoni carrellati e non, i secchi/mastelli o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi recipiente atto al contenimento dei rifiuti secondo le indicazioni impartite dal Gestore;
 - e. Ecodizionario, calendario, opuscoli informativi: documenti sintetici, in cartaceo e/o disponibili su web, informativi per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze comunali, indicanti:
 - I. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - II. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di rifiuti urbani;
 - f. Ecofeste: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo e bevande ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca, ecc.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili come materia (frazione umida, vetro, lattine bottiglie di plastica, ecc.);
 - g. Eco-mobilità: automezzo attrezzato per il conferimento dei piccoli RAEE e dei rifiuti urbani pericolosi, effettuante soste in aree individuate per alcune ore con cadenze specificate;
 - h. Frazione merceologica: singola frazione omogenea di rifiuto, uniforme per tipologia e qualità del materiale di composizione;
 - i. Gestore: il soggetto incaricato dal Comune, nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali, dell'esecuzione di attività incluse nel perimetro della gestione integrata dei rifiuti; ai fini del presente Regolamento, con tale termine possono essere intesi più soggetti, diversi, ognuno dei quali incaricato dell'esecuzione di determinate attività afferenti alla gestione integrata dei rifiuti (ad es. un

- soggetto incaricato dell'effettuazione dei servizi di raccolta e spazzamento, un soggetto incaricato della gestione della piattaforma ecologica comunale, ecc.);
- j. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
- o Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, etc...);
 - o Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
 - o Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, ecc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- k. Piattaforma ecologica comunale: area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi, con loro stoccaggio e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata ai sensi delle normative vigenti;
- l. Punto di raccolta: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio o ad altro ingresso o passo carraio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nel calendario dei servizi e nell'ulteriore documentazione informativa resa disponibile a cura del Comune e del Gestore;
- m. Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi automezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- n. Utenza del servizio: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e Utenze Non Domestiche (comunità, attività economiche, associazioni, enti e attività della Pubblica Amministrazione);
- o. Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;
- p. Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri.

ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

ART. 5 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia deve avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso il Soggetto affidatario del servizio (denominato anche "Gestore"), identificato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza e controllo volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. l'emissione di ordinanze sindacali volte ad ottenere la rimozione di rifiuti in aree private, la cui presenza comprometta l'igiene ed il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - d. l'emissione di ordinanze sindacali di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006 e dal presente Regolamento;
 - e. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
5. Gli accertamenti delle violazioni di cui al presente Regolamento saranno condotti come previsto al Titolo VI del presente Regolamento.
6. Il Comune ha il potere di controllo, come previsto dal Contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sull'attività del Gestore, il quale è tenuto alla vigilanza sulla qualità dei servizi erogati. Il Comune ha facoltà di richiedere l'adozione di adeguate forme di controllo e monitoraggio della qualità del servizio prestato, anche avvalendosi di soggetti terzi.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Sono di competenza del Gestore, secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio, le seguenti attività:
 - a. Servizi di raccolta domiciliare e trasporto a destino di:
 - I. rifiuti urbani non differenziati;
 - II. frazione umida;
 - III. frazione carta e cartone;
 - IV. frazione multimateriale (multileggero);
 - V. frazione vetro;
 - VI. frazione vegetale;
 - VII. rifiuti ingombranti e grandi RAEE (servizio a chiamata);
 - VIII. cassette in legno o plastica (per utenze non domestiche specifiche);
 - IX. tipologie varie di rifiuti presso strutture pubbliche;
 - b. Servizi di raccolta a contenitori sul territorio, anche collocati presso punti specifici di interesse, incluso trasporto a destino, di:
 - I. pile e batterie esauste;
 - II. farmaci scaduti o inutilizzati;
 - III. indumenti smessi;
 - c. Gestione della piattaforma ecologica comunale, nel rispetto della normativa applicabile e delle prescrizioni autorizzative, incluso trasporto agli impianti di destino delle frazioni del rifiuto ivi conferite;
 - d. Servizi di spazzamento strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico e altri servizi di igiene urbana, quali:
 - I. pulizia manuale, incluso svuotamento cestini stradali;
 - II. raccolta rifiuti abbandonati e pulizia discariche abusive;
 - III. pulizia meccanizzata e/o combinata;
 - IV. pulizia aree dei mercati;
 - V. pulizia e raccolta rifiuti per manifestazioni o iniziative;
 - VI. pulizia aree verdi da rifiuti e foglie;
 - VII. raccolta e trasporto a destino di rifiuti cimiteriali da esumazioni ed estumulazioni;
 - VIII. forniture e distribuzione di sacchi e contenitori agli utenti;
 - IX. fornitura, sostituzione, installazione di cestini stradali e distributori di sacchetti per deiezioni canine;
 - X. lavaggio e disinfezione dei contenitori;
 - XI. il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dalle attività sopra elencate;
 - XII. altri eventuali servizi integrativi/modificativi o ulteriori affidati dal Comune;
 - e. Ulteriori attività quali:
 - I. controllo del territorio, inclusa verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione di eventuali anomalie secondo le modalità definite nel Contratto di Servizio;
 - II. verifica della qualità dei servizi erogati e della rispondenza alle specifiche del Contratto di Servizio, inclusa gestione informatizzata ed efficiente dei dati relativi ai servizi stessi;
 - III. campagne di informazione ed educazione ambientale;
 - IV. qualsiasi altro compito previsto dal Contratto di Servizio e rientrante nel perimetro del Servizio Rifiuti e qui non espressamente elencato.
2. Sono di competenza del Gestore o del Comune, secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio, la definizione dei rapporti con gli impianti di destino, per l'attività di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti.
3. Il Gestore assicura che le attività di propria competenza siano gestite secondo le modalità amministrative previste dalla legge.
4. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
5. Il Gestore si impegna precipuamente allo sviluppo e gestione di iniziative tendenti alla riduzione del rifiuto, al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata per il recupero, riutilizzo e riciclo del materiale raccolto in collaborazione con il Comune.
6. Il Gestore garantisce, per le attività di competenza, l'assenza di rischi per l'ambiente, l'assoluta mancanza di inconvenienti imputabili a rumori o odori molesti, il massimo decoro di mezzi ed attrezzature utilizzate nell'espletamento dei servizi affidati e la corretta movimentazione e il corretto riposizionamento dei contenitori nelle aree dove sono stati prelevati.

7. Nell'espletamento delle funzioni affidate, il Gestore e per esso il personale incaricato collabora con le strutture tecniche e di vigilanza del Comune per garantire il regolare svolgimento dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza degli stessi.
8. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta della qualità del servizio, come ulteriormente specificato all'art. 59 del presente Regolamento.
9. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile di Commessa comunicandolo al Comune.
10. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune i dati inerenti ogni aspetto di interesse del Comune medesimo, con riferimento all'espletamento del servizio (es. quantitativi di rifiuti raccolti e loro destino, pianificazione e rendicontazione servizi effettuati, eventuali anomalie riscontrate, ecc.), secondo i contenuti, le modalità e le frequenze di trasmissione specificate nel Contratto di servizio.
11. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Osservatorio Regionale Rifiuti e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.
12. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti a smaltimento. Per questo possono essere previsti, in sede di Contratto di servizio, sistemi penalizzanti nei confronti del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI E DELLE SOSTANZE ESCLUSE (NON CONSIDERATE RIFIUTO)

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune. Sono vietate altre modalità di differenziazione delle frazioni diverse da quelle previste dal Gestore e dal Comune.
2. Per le sole utenze non domestiche in base alle norme vigenti è consentito optare per un contratto di avvio a recupero, o riciclo, dei propri rifiuti urbani con soggetto diverso dal Gestore. In relazione all'esercizio di tale opzione, si rimanda a quanto previsto in materia dal Regolamento TaRi, in attuazione delle previsioni dell'art. 238 c. 10 D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1 c. 649 secondo periodo della L. 147/2013.
Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente comma rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al presente Regolamento.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente comma.
3. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o sostanze dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori (utenze non domestiche) sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e recupero o smaltimento di detti rifiuti o sostanze in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
4. Per motivi di ordine e decoro urbano, è vietato esporre i rifiuti conferibili ai servizi di raccolta domiciliari al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti dal calendario di raccolta per zona.
Per le utenze domestiche, l'esposizione dei contenitori deve essere effettuata, sulla pubblica via salvo diverso accordo con il Comune, secondo le specifiche, in relazione alle modalità e agli orari di esposizione, definite dal Comune di concerto con il Gestore e comunicate agli utenti tramite i previsti canali di comunicazione.
Per le utenze non domestiche, l'esposizione dei contenitori deve essere effettuata sulla pubblica via o all'interno dello spazio condominiale secondo le specifiche, in relazione alle modalità e agli orari di esposizione, definite dal Comune di concerto con il Gestore e comunicate agli utenti tramite i previsti canali di comunicazione.
È fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito. I contenitori, una volta svuotati, devono essere ritirati dall'utente all'interno della proprietà privata appena possibile e comunque non oltre le ore ventidue (22:00) del giorno di raccolta.
5. I contenitori e i sacchi conferibili ai servizi di raccolta domiciliari risultati non conformi per contenuto (frazione), contrassegnati dal Gestore, devono essere ritirati dall'utente all'interno della proprietà privata non oltre le ore ventidue (22:00) del giorno di raccolta. L'utente dovrà effettuare una nuova

- esposizione, secondo il calendario di raccolta, una volta eliminato il motivo della non conformità. È vietato lasciare sulla pubblica via sacchi e/o rifiuti non conformi oltre il limite fissato.
6. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
 7. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del Comune da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., in relazione all'utilizzo dei cestini stradali.
 8. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento, all'interno o in prossimità del cestino, delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
 9. È vietato conferire i rifiuti urbani ingombranti e/o RAEE insieme alle frazioni di cui ai servizi domiciliari o situarli sui marciapiedi o sulle strade anche in prossimità dei cassonetti di raccolta degli indumenti usati od altri, fatto salvo che per quanto previsto nell'ambito delle modalità definite di esecuzione del servizio di loro raccolta domiciliare a chiamata.
 10. È vietato collocare sopra, sotto o attorno ai contenitori territoriali (di pile, farmaci, indumenti usati) rifiuti di qualsiasi genere.
 11. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
 12. È vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
 13. I rifiuti da conferire al circuito di raccolta domiciliare devono essere esposti in corrispondenza delle pertinenze del numero civico o ad altro ingresso o passo carraio dell'utenza iscritta a ruolo TARI; è vietato esporre in altra posizione o via; sono fatte salve diverse disposizioni concordate con il Comune e il Gestore.
 14. Ogni frazione di rifiuti destinata alla raccolta domiciliare deve essere conferita obbligatoriamente con il metodo stabilito dal Gestore in accordo con il Comune, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi e senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico.
 15. I rifiuti non devono essere conferiti in forma sciolta o liquida o in fase di combustione.
 16. Ai sensi dell'art. 226, c. 2 del D.Lgs. 152/2006, è vietato il conferimento da parte di utenze non domestiche di imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani; eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
 17. È vietato il conferimento ai circuiti di raccolta domiciliare di frazioni estranee, quali: rifiuti pericolosi, oggetti taglienti (se non adeguatamente protetti) o tossici, sostanze infiammabili, frazioni non previste, ecc.
 18. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
 19. È vietato esporre qualunque frazione in sacchi neri e/o non trasparenti o semi trasparenti, laddove non specificamente autorizzati.
 20. È vietato conferire sacchi aperti o lacerati che disperdano il contenuto; il peso dei sacchi non deve essere in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in materia di movimentazione manuale dei carichi.
 21. È vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
 22. È vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.
 23. È vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
 24. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.
 25. Presso la piattaforma ecologica comunale è vietato:
 - a. a chiunque accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato;
 - b. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella piattaforma ecologica comunale;
 - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;

- e. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
 - f. l'uso improprio della eventuale prevista tessera/badge di accesso: cessione a terzi (non appartenenti allo stesso nucleo familiare), contraffazione, ecc.
26. In caso di inadempienza a quanto previsto dal presente articolo, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

TITOLO II – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 8 – PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 179, c. 1 del D.Lgs. 152/2006, avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a. prevenzione;
 - b. preparazione per il riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e. smaltimento.
2. Il Comune persegue, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, l'incremento del recupero e riciclo dei materiali, il miglioramento dei servizi e del decoro della città, attraverso:
 - a. l'informazione ai cittadini per promuovere la cultura ambientale, anche attraverso accordi con le Associazioni dei cittadini, le Associazioni ambientaliste, di volontariato e i rappresentanti di categoria, realizzando progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti, adottando eventuali forme di agevolazione e premialità;
 - b. la promozione del compostaggio domestico e di ulteriori forme di prevenzione della produzione di rifiuti organici e verdi, inclusa la promozione della lotta agli sprechi alimentari;
 - c. la prevenzione della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi pubblici;
 - d. la promozione della cultura del riuso;
 - e. gli acquisti ambientalmente preferibili sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.
3. I cittadini adottano comportamenti sostenibili, orientati alla minimizzazione della propria produzione dei rifiuti urbani, operando anche scelte di prodotti sfusi, o imballati con possibilità di ricariche, che consentano di ridurre gli acquisti degli imballaggi primari.
4. I cittadini scelgono il consumo dell'acqua proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica, in sostituzione all'acquisto di acqua confezionata. In alternativa, ove questo non è possibile, prediligono l'acquisto di acqua con sistemi di vuoto a rendere.

ART. 9 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEL RIFIUTO ORGANICO E DEL RIFIUTO VEGETALE

1. Il Comune favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
3. Per l'effettuazione del compostaggio domestico, l'utente deve disporre e/o avere piena disponibilità presso la propria abitazione, nelle immediate vicinanze e comunque all'interno del territorio del Comune, di un giardino, orto, o terreno idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e che offra la possibilità del successivo utilizzo in sito del compost prodotto.
4. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché condivise.
5. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare, tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
6. Non sono considerate pratiche di compostaggio domestico le metodologie che prevedono lo spargimento diretto nel terreno del rifiuto organico o l'utilizzo del rifiuto organico come alimento per animali.

7. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
8. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d. cenere di combustione di scarti vegetali.
10. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
11. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo.
12. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni merceologiche.
13. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli nel caso dichiarati al Comune ai fini della riduzione tariffaria.
14. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti, ai fini di poter accedere alle riduzioni TARI previste dal relativo regolamento, a effettuare specifica istanza al Comune; con la presentazione di tale istanza, gli utenti autorizzano il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale e corretta pratica del compostaggio domestico. Per poter accedere alle suddette riduzioni tariffarie, gli utenti devono comunque garantire il rispetto delle ulteriori disposizioni specificate nel regolamento TARI.

ART. 10 – COMPOSTAGGIO NON DOMESTICO DEL RIFIUTO ORGANICO

1. Le utenze non domestiche legate ad attività di ristorazione o somministrazione cibi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, ecc., limitatamente a rifiuti organici classificati come rifiuti urbani, potranno attivare la pratica dell'autocompostaggio nel rispetto delle modalità e delle condizioni già specificate per le utenze domestiche all'art. 9 del presente Regolamento.
2. Per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti organici classificati come rifiuti urbani e che abbiano avviato la pratica dell'autocompostaggio, è facoltà del Comune applicare la riduzione tariffaria.
3. È da intendere compostaggio non domestico la eventuale attività di compostaggio, anche ai fini didattici, svolta da istituti scolastici di ogni ordine e grado.

ART. 11 – COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

1. Il "compostaggio di comunità" è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, come disciplinato dal D.M. del 29 dicembre 2016, n. 266;
2. Il soggetto produttore del rifiuto organico coincide con il conferitore all'attrezzatura per il compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto.
3. Le attività di compostaggio di comunità, anche ai fini della possibile riduzione tariffaria, devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dal sopra citato Decreto Ministeriale.

ART. 12 – COMPOSTAGGIO LOCALE

1. Il “compostaggio locale” è l’attività di compostaggio di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 t/a e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una Convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, come disciplinato dall’art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Nel compostaggio locale, il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l’utilizzatore del compost.
3. Le attività di compostaggio locale, anche ai fini della possibile riduzione tariffaria, devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dall’art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 13 – LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI

1. Il Comune, nell’ambito degli obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari, in applicazione della Legge Gadda n. 166/2016, ha introdotto agevolazioni sulla TARI per le imprese che adottano misure per il contenimento degli sprechi alimentari.
2. Le iniziative incentivate possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la donazione di cibo invenduto o non distribuito nella grande distribuzione (donatori) o l’utilizzo di “doggy bag” per consentire l’asporto del cibo già servito ma non consumato nella ristorazione e nelle mense.
3. Si rimanda agli atti emanati in materia dal Comune per quanto riguarda la specifica delle modalità di incentivazione delle suddette iniziative.
4. Nell’ambito delle iniziative di cui ai punti precedenti, o anche con riferimento ad ulteriori linee di azione, il Comune promuove il recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale. Il Comune può in tal senso favorire lo sviluppo di una rete, con adesione delle mense comunali e cui potranno aderire altre mense presenti a livello locale. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti e i quantitativi di eccedenze recuperate e servite presso i vari canali di solidarietà dovranno essere tracciati.

ART. 14 – MENSE SCOLASTICHE

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale, il Comune promuove presso le mense scolastiche comunali l’utilizzo di lavastoviglie industriali e di stoviglie lavabili nel rispetto delle norme di igiene.
2. Previa verifica della qualità chimica e microbiologica e della gradevolezza organolettica dell’acqua potabile in uscita dal rubinetto della mensa, presso le mense scolastiche, il Comune promuove l’utilizzo di acqua potabile in brocche riutilizzabili.
3. È obbligatoria la raccolta differenziata all’interno delle mense scolastiche, secondo le frazioni stabilite dal Comune in accordo col Gestore.

ART. 15 – CENTRO COMUNALE DEL RIUSO

1. Le presenti disposizioni si applicano ai Centri del Riuso, definiti quali spazi presidiati allestiti per il ritiro, l’esposizione e la distribuzione di beni usati che conservano ancora le caratteristiche per le quali sono stati originariamente prodotti e dunque suscettibili di riutilizzo, ma che non sono più di interesse per il proprietario, ai fini della messa a disposizione per altri utenti interessati.
2. Il Comune potrà istituire, con Deliberazione di Consiglio Comunale, il “Centro Comunale del Riuso”.
3. Le modalità di funzionamento del Centro del Riuso saranno disciplinate da apposito regolamento.
4. La gestione del Centro del Riuso potrà essere affidata anche ad associazioni, come altresì previsto per le fattispecie di cui all’art. 40 (Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali) e nel rispetto dei principi ed obiettivi di cui all’art. 2 (Principi generali).

ART. 16 – ECOFESTE

1. In ossequio agli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo e bevande devono ispirarsi ai principi delle "Ecofeste", con le seguenti prescrizioni:
 - a. per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata di frazione umida, plastica, carta e cartone, vetro, lattine/barattolame, oli esausti (facoltativo);
 - b. per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie riutilizzabili/biodegradabili, vuoto a rendere o caraffe o bevande alla spina.
2. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.
3. L'organizzatore della manifestazione si assume la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti, conformemente alle prescrizioni dettate dal Comune nel provvedimento autorizzativo della manifestazione stessa.
4. Gli operatori dovranno essere adeguatamente informati sulle modalità di differenziazione e conferimento.
5. Il Comune ha facoltà di redigere materiale informativo da divulgare per la corretta organizzazione e gestione delle Ecofeste.

ART. 17 – ULTERIORI AZIONI DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI

1. Il Comune può promuovere ulteriori azioni di prevenzione della produzione di rifiuti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: imballaggi e vuoto a rendere, vendita di prodotti sfusi, cassette dell'acqua, ecc.

TITOLO II – SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI**ART. 18 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI. RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Sul territorio del Comune è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale. Il territorio del Comune è suddiviso in zone omogenee di raccolta come da calendario disponibile all'utenza ed aggiornato secondo le modifiche del caso.
3. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità distinte per tipologie di rifiuto, quali contenitori rigidi o sacchi, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
4. La raccolta differenziata viene effettuata mediante:
 - a. sistema domiciliare "porta a porta", cui sono conferiti:
 - I. rifiuti urbani non differenziati;
 - II. frazione umida;
 - III. frazione carta e cartone;
 - IV. frazione multimateriale (multileggero);
 - V. frazione vetro;
 - VI. frazione vegetale;
 - VII. rifiuti ingombranti e grandi RAEE (servizio a chiamata);
 - VIII. cassette in legno o plastica (per utenze non domestiche specifiche);
 - IX. tipologie varie di rifiuti presso strutture pubbliche;
 - b. contenitori sul territorio, anche collocati presso punti specifici di interesse, per:
 - I. pile e batterie esauste;
 - II. farmaci scaduti o inutilizzati;
 - III. indumenti smessi;
 - c. conferimento da parte degli utenti alla piattaforma ecologica comunale, ad integrazione dei servizi domiciliari e a contenitori sul territorio, anche interessando ulteriori frazioni del rifiuto.
5. La localizzazione e la frequenza delle operazioni di raccolta "porta a porta", così come la collocazione dei contenitori sul territorio e la loro frequenza di svuotamento e gli orari di apertura della piattaforma ecologica possono essere modificate dal Comune, per il miglioramento del servizio, tenendo conto delle necessità igienico-sanitarie del territorio, delle nuove urbanizzazioni, del percorso dei mezzi addetti al servizio, della densità della popolazione, dei flussi stagionali.
6. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del servizio di raccolta, escludere dalla zona di raccolta "porta a porta" obbligatoria le strade o in generale zone che siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, come ad esempio strade private o tratti di strada a fondo cieco tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi. In tali casi, il Gestore, in accordo con il Comune e con l'utenza, individuerà un apposito punto di conferimento, all'intersezione con la viabilità principale servita più prossima.
7. Ai fini di ottenere flussi di rifiuti da destinare al riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia e di diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento mediante la preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti, gli stessi devono essere conferiti a cura degli utenti in forma differenziata, in modo tale da raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee quanto più possibile epurati di sostanze o materiali estranei, secondo le modalità prescritte dal Gestore in accordo col Comune.
8. Nell'Ecodizionario, calendario e/o in altro materiale informativo reso disponibile agli utenti dal Comune, anche tramite il Gestore, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione non differenziata sono dettagliati i rifiuti ammessi e vietati e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione ivi indicate. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio, il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile di garantire l'aggiornamento di tali indicazioni, le cui variazioni saranno rese note agli utenti mediante i medesimi strumenti informativi.
9. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad appositi impianti autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclo,

anche facenti parte dei circuiti istituiti nell'ambito degli accordi stipulati a livello nazionale con Consorzi di filiera, quali innanzitutto accordi CONAI-ANCI.

ART. 19 – I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i mastelli, secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.
2. I contenitori/sacchi hanno un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
3. I contenitori della raccolta differenziata sono:
 - a. territoriali, collocati in prossimità di punti strategici ed adibiti alla raccolta di pile, farmaci, indumenti smessi, eventuali ulteriori frazioni nel caso individuate dal Comune;
 - b. a servizio della piattaforma ecologica comunale, aventi caratteristiche e volumetrie idonee al conferimento e stoccaggio delle diverse frazioni ivi conferibili;
 - c. riutilizzabili (contenitori rigidi) da esporre in strada solo in fase di conferimento dei rifiuti per la raccolta "porta a porta";
 - d. a consumo (sacchi).
4. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, secondo le modalità definite nel Contratto di servizio.
6. Il lavaggio, la pulizia e disinfezione dei contenitori assegnati alle utenze per le raccolte domiciliari è in capo all'utenza, fatta eccezione per i contenitori e i cassonetti presenti presso edifici comunali e scolastici, per i quali l'attività è svolta dal Gestore.
7. Il lavaggio, la pulizia e disinfezione dei contenitori dedicati alla raccolta della frazione vegetale presenti presso i cimiteri comunali, dei contenitori collocati nella piattaforma comunale, dei cestini portarifiuti stradali e dei cestini per le deiezioni canine è in carico al Gestore.
8. I contenitori a consumo (tipo sacchi) sono resi disponibili all'utenza annualmente, come da comunicazione a cura del Comune e del Gestore presente nel materiale informativo, in cartaceo e/o disponibile su web, essendo inoltre garantita la possibilità di ritiro anche nel corso dell'anno, con modalità specificata nel medesimo materiale informativo.
9. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
10. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato.
11. Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
12. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.
13. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
14. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico solo previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
15. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.

ART. 20 – RACCOLTA DOMICILIARE: GENERALITÀ

1. Per raccolta domiciliare (o porta a porta) si intende in generale un servizio con dotazione di ogni numero civico, o di ogni utenza, di un contenitore/sacco dedicato alla raccolta delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti interessate da questo servizio. La raccolta domiciliare prevede quindi il

- conferimento di determinate frazioni da parte di ciascuna singola utenza (intesa in senso lato anche come insieme delle singole utenze facenti capo ad un dato numero civico).
- Le situazioni particolari (normalmente scuole, strutture pubbliche, ospedali, centri commerciali, ecc.) sono servite con orari concordati e compatibili alle esigenze delle suddette utenze, come indicato dal Comune; analogamente possono essere posti dal Comune vincoli di transito in particolari strade o in particolari orari.
 - In occasione di manifestazioni e/o iniziative con occupazione di suolo pubblico, il Comune può prevedere, sulle aree del territorio comunale interessate, una modifica dei giorni e orari di passaggio.
 - Salvo quanto nel caso diversamente specificato nel seguito, gli utenti devono tenere all'interno della loro proprietà i sacchi e/o i contenitori ed esporli sul ciglio stradale all'esterno dei fabbricati, esclusivamente nel giorno previsto per il ritiro.
 - Il servizio di raccolta porta a porta è effettuato di norma attraverso sacchi e contenitori monoutenza e quindi per singola utenza (da intendersi compresi i condomini), distinti per tipologia di rifiuto. Qualora l'utenza del servizio di raccolta porta a porta in argomento sia localizzata in palazzine o agglomerati di alloggi regolarmente costituiti in condomini, lo svolgimento del servizio di raccolta delle frazioni di rifiuti può avvenire tramite lo svuotamento di appositi contenitori condominiali di adeguata capacità volumetrica, già in dotazione.
 - È obbligo da parte del condominio provvedere all'esposizione sulla pubblica via dei contenitori condominiali, da ubicare nei pressi della recinzione con la strada pubblica.
 - In alternativa a quanto sopra specificato, su indicazione del Comune, i rifiuti possono essere conferiti, esclusivamente per specifici motivi di sicurezza viabilistica e vista la particolare natura di alcune aree del territorio, anche all'interno delle singole proprietà, aree private, non prive di illuminazione e non accessibili esclusivamente tramite scale, a condizione che i contenitori siano accessibili ai mezzi di servizio senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi e/o telecomandi, previo rilascio di apposita liberatoria da parte del privato stesso o del relativo amministratore pro - tempore, onde evitare che un eccessivo accumulo di rifiuti all'esterno di tali proprietà possa comportare un peggioramento delle condizioni igienico – sanitarie dell'area circostante o creare intralcio alla circolazione pedonale e stradale. Il Gestore provvede nel caso, a svuotamento avvenuto, al riposizionamento dei contenitori nei luoghi di originaria collocazione.
 - Per gli edifici pubblici e le scuole, è sempre effettuato dal Gestore il ritiro dei rifiuti presso aree interne alle utenze, eventualmente localizzando all'interno delle recinzioni di tali utenze i necessari e relativi contenitori. Il Gestore provvede nel caso, a svuotamento avvenuto, al riposizionamento dei contenitori nei luoghi di originaria collocazione.
 - Si richiamano le ulteriori specifiche di cui al presente Regolamento inerenti le modalità di esposizione dei contenitori e la gestione di eventuali conferimenti non corretti.
 - In relazione a conferimenti di rifiuti non corretti, si sottolinea che il Comune o personale del Gestore o di altro soggetto comunque incaricato dal Comune può avvalersi dello specifico sistema di tracciabilità dei sacchi previsto per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta del multimateriale, al fine di individuare puntualmente gli estremi identificativi delle utenze che risultano avere comportamenti scorretti.
 - Il Gestore deve porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
 - Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati a cura del Gestore nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.

ART. 21 – RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI

- La frazione dei rifiuti urbani non differenziati (o secca residua) si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata; si rimanda all'Ecodizionario messo a disposizione degli utenti a cura del Comune e del Gestore, per la specifica individuazione delle tipologie di rifiuti da differenziarsi e di quelli conferibili in modo indifferenziato.
- La raccolta del rifiuto non differenziato è effettuata nelle diverse zone del territorio comunale secondo le frequenze e il calendario specificato nelle comunicazioni agli utenti a cura del Comune e del Gestore.
- I rifiuti non differenziati sono conferiti da parte delle utenze per mezzo di sacchi grigi semitrasparenti a perdere, in plastica, chiusi, forniti dal Comune tramite il Gestore e/o all'interno di cassonetti di proprietà comunale o privata, anch'essi di colore grigio, aventi capacità indicativamente compresa tra i 600 litri ed i 1.100 litri, dotati di attacco standard atto al ribaltamento meccanico degli stessi, nonché conformi

alle norme tecniche antinfortunistiche e di sicurezza vigenti. Nel caso di utilizzo di cassonetti, i rifiuti devono essere collocati al loro interno, comunque nei sopra menzionati sacchi forniti dal Gestore.

4. I sacchi forniti dal Gestore sono dotati di codice univoco progressivo alfanumerico stampato, che consente, qualora siano riscontrate anomalie nel rifiuto conferito, l'individuazione dell'utente responsabile. Non è ammesso l'utilizzo di sacchi diversi da quelli allo scopo forniti dal Gestore.
5. Al termine della raccolta i rifiuti sono trasportati, a cura del Gestore, ad impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
6. È vietato conferire i rifiuti non differenziati con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 22 – RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata della frazione umida prioritariamente a scopo igienico sanitario e al fine di ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili non recuperati.
2. I rifiuti biodegradabili conferibili sono (elenco esemplificativo ma non esaustivo; si rimanda all'Ecodizionario messo a disposizione degli utenti a cura del Comune e del Gestore, per la specifica individuazione delle tipologie di rifiuti da differenziarsi):
 - a. scarti alimentari da cucina crudi e cotti;
 - b. scarti di frutta e verdura, anche avariati;
 - c. carni ed ossa;
 - d. scarti di pesce;
 - e. filtri di tè, camomilla, tisane ecc.;
 - f. fondi di caffè;
 - g. pasta;
 - h. pane;
 - i. riso e granaglie;
 - j. gusci d'uovo;
 - k. scarti vegetali domestici in piccole quantità (fiori recisi);
 - l. tovaglioli di carta e carta bianca, anche sporca.
3. La raccolta del rifiuto umido è effettuata nelle diverse zone del territorio comunale secondo le frequenze e il calendario specificato nelle comunicazioni agli utenti a cura del Comune e del Gestore.
4. I rifiuti sono conferiti da parte delle utenze per mezzo di sacchi a perdere, chiusi, biodegradabili e compostabili (tipo mater – bi o carta o similari) da 7-10 lt, forniti dal Gestore, collocati all'interno di bidoncini di diversa capacità (indicativamente da 35 litri, di colore marrone) o in bidoni carrellati di plastica, di colore marrone con attacco a pettine, di varia volumetria (da 120 lt a 240 lt).
5. Al termine della raccolta i rifiuti sono trasportati, a cura del Gestore, ad impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
6. È vietato l'utilizzo di sacchi di plastica per il conferimento del rifiuto e, in generale, è vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.
7. Il Comune, in accordo col Gestore, promuove il compostaggio domestico (di cui all'art. 9) della frazione umida mediante specifiche campagne informative sulla sua corretta esecuzione, anche attraverso l'organizzazione di incontri.

ART. 23 – RACCOLTA DOMICILIARE DI CARTA E CARTONE

1. Appartengono a questa frazione i rifiuti riciclabili costituiti da (elenco esemplificativo ma non esaustivo; si rimanda all'Ecodizionario messo a disposizione degli utenti a cura del Comune e del Gestore, per la specifica individuazione delle tipologie di rifiuti da differenziarsi):
 - a. giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, scontrini;
 - b. imballaggi alimentari in carta e cartone;
 - c. imballaggi in carta e cartone;
 - d. contenitori in tetrapak (per latte, vino, succhi di frutta e similari).
2. La raccolta della carta e del cartone è effettuata nelle diverse zone del territorio comunale secondo le frequenze e il calendario specificato nelle comunicazioni agli utenti a cura del Comune e del Gestore.
3. I rifiuti misti di carta e cartone sono conferiti da parte delle utenze in mastelli/bidoni carrellati/cassonetti di colore blu di varia volumetria (indicativamente mastelli da 35 lt, bidoni da 120 lt a 240 lt, cassonetti

- da 600 lt a 1.100 lt) di proprietà comunale o privata; i cartoni da imballo medi/grandi vanno conferiti piegati da parte degli utenti e deposti accanto ai contenitori.
4. Nel caso di raccolta dedicata alla sola frazione cartone (servizio attivo nelle aree individuate nelle comunicazioni agli utenti a cura del Comune e del Gestore), il cartone deve essere esposto da parte degli utenti entro le ore 6:00 della giornata di raccolta, privo di polistirolo, film e altri materiali quali plastica, metalli, vetro, ecc., e deve essere possibilmente, a cura dell'utente, ripiegato e ridotto al minimo ingombro, impilato su bancali o appoggiato a terra, oppure in cassonetti da 1.100 lt di proprietà privata.
 5. Al termine della raccolta i rifiuti sono trasportati, a cura del Gestore, ad impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
 6. È vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 24 – RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE

1. Appartengono a questa frazione i rifiuti riciclabili costituiti da (elenco esemplificativo ma non esaustivo; si rimanda all'Ecodizionario messo a disposizione degli utenti a cura del Comune e del Gestore, per la specifica individuazione delle tipologie di rifiuti da differenziarsi):
 - a. plastica: bottiglie d'acqua minerale e bibite, barattoli, vaschette e blister, buste e sacchetti, vaschette porta uova, reti per frutta e verdura, flaconi per detersivi, cosmetici, sapone liquido, contenitori per l'igiene della casa e della persona, contenitori di acqua distillata, cellophane, piccoli imballaggi in polistirolo, piatti e bicchieri (solo se puliti da residui);
 - b. alluminio: lattine per bevande, vaschette e scatolette per alimenti, capsule e tappi, tubetti per conserve e cosmetici, fogli di carta stagnola non impregnati di alimenti;
 - c. altri metalli: barattoli per alimenti (tonno, pomodoro, mais, conserve, ecc.).
2. La raccolta della frazione multimateriale è effettuata nelle diverse zone del territorio comunale secondo le frequenze e il calendario specificato nelle comunicazioni agli utenti a cura del Comune e del Gestore.
3. La frazione multimateriale è conferita da parte delle utenze per mezzo di sacchi gialli semitrasparenti a perdere, in plastica, chiusi, forniti dal Gestore e/o all'interno di bidoni/cassonetti di proprietà comunale o privata, di varia volumetria (indicativamente bidoni da 120 lt a 240 lt, o cassonetti da 600 a 1.100 lt), dotati di attacco standard atto al ribaltamento meccanico degli stessi, nonché conformi alle norme tecniche antinfortunistiche e di sicurezza vigenti. Nel caso di utilizzo di bidoni o cassonetti, i rifiuti devono essere collocati al loro interno, comunque nei sopra menzionati sacchi forniti dal Gestore.
4. I sacchi forniti dal Gestore sono dotati di codice univoco progressivo alfanumerico stampato, che consente, qualora siano riscontrate anomalie nel rifiuto conferito, l'individuazione dell'utente responsabile. Non è ammesso l'utilizzo di sacchi diversi da quelli allo scopo forniti dal Gestore.
5. Gli oggetti sporchi devono essere sciacquati prima di essere inseriti nei sacchi o contenitori per il conferimento, al fine di eliminare eventuali residui. Per ridurre l'ingombro si consiglia di schiacciare le bottiglie e i flaconi longitudinalmente.
6. Al termine della raccolta i rifiuti sono trasportati, a cura del Gestore, ad impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
7. È vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 25 – RACCOLTA DOMICILIARE DEL VETRO

1. Appartengono a questa frazione i rifiuti riciclabili costituiti da bottiglie, vasetti e barattoli in vetro, puliti e senza tappi o coperchi (si rimanda all'Ecodizionario messo a disposizione degli utenti a cura del Comune e del Gestore, per la specifica individuazione delle tipologie di rifiuti da differenziarsi).
2. La raccolta del vetro è effettuata nelle diverse zone del territorio comunale secondo le frequenze e il calendario specificato nelle comunicazioni agli utenti a cura del Comune e del Gestore.
3. I rifiuti sono conferiti da parte delle utenze per mezzo di mastelli di colore verde, indicativamente da 35 lt, o in bidoni carrellati di plastica, di colore verde, con attacco a pettine, di varia volumetria (da 120 lt a 240 lt).

4. Al termine della raccolta i rifiuti sono trasportati, a cura del Gestore, ad impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
5. È vietato l'utilizzo di sacchi di plastica per il conferimento del rifiuto e, in generale, è vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 26 – RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE VEGETALE

1. Sono interessati da questo servizio la frazione vegetale e le ramaglie provenienti da attività di giardinaggio e manutenzione giardini e orti (si rimanda all'Ecodizionario messo a disposizione degli utenti a cura del Comune e del Gestore, per la specifica individuazione delle tipologie di rifiuti da differenziarsi); si precisa che i rifiuti della manutenzione del verde privato, se prodotti nell'ambito di un'attività manutentiva posta in essere da una impresa, non derivanti quindi da attività di manutenzione "fai da te" da parte di privati, sono rifiuti speciali, non risultando l'attività in questione ricompresa nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006.
2. La raccolta della frazione vegetale è effettuata nelle diverse zone del territorio comunale secondo le frequenze e il calendario specificato nelle comunicazioni agli utenti a cura del Comune e del Gestore.
3. I rifiuti sono conferiti da parte delle utenze all'interno di bidoni/cassonetti di colore marrone di varia volumetria (bidoni da 120 lt a 360 lt, cassonetti da 600 lt a 1.100 lt) di proprietà comunale o privata o, in caso di ramaglie, in fascine ben legate, aventi il lato di maggiore dimensione non superiore a 1 metro e peso non superiore a 15 (quindici) kg. È vietato l'utilizzo di sacchi di plastica.
4. Al termine della raccolta i rifiuti sono trasportati, a cura del Gestore, ad impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
5. Materiali voluminosi (come grossi rami e tronchi) non devono essere conferiti al servizio di raccolta domiciliare, né in piattaforma ecologica comunale.
6. È vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.
7. Il Comune, in accordo col Gestore, promuove il compostaggio domestico (di cui all'art. 9) della frazione vegetale mediante specifiche campagne informative sulla sua corretta esecuzione, anche attraverso l'organizzazione di incontri.

ART. 27 – RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI INGOMBRANTI E GRANDI RAEE (A CHIAMATA)

1. I rifiuti ingombranti (inclusi eventuali RAEE) sono raccolti dal Gestore a domicilio, previa prenotazione telefonica da parte dell'utente.
2. Sono interessati dal servizio rifiuti prodotti da utenze domestiche quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; si rimanda all'Ecodizionario messo a disposizione degli utenti a cura del Comune e del Gestore, per la specifica individuazione delle tipologie di rifiuti da differenziarsi):
 - a. beni durevoli (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, climatizzatori, televisori e monitor di grandi dimensioni, ecc.);
 - b. beni di arredamento (mobili, sedie, scaffalature, materassi, divani, poltrone, reti, ecc.);
 - c. altri oggetti provenienti da abitazioni e pertinenze (serramenti, porte, tende, ecc.).
3. Il servizio è effettuato secondo le frequenze e il calendario specificato nelle comunicazioni agli utenti a cura del Comune e del Gestore.
4. La raccolta è effettuata tramite il ritiro dei rifiuti posizionati dall'utenza sul ciglio stradale all'esterno del fabbricato, fatto salvo quanto indicato nel seguito.
5. Ogni utente può prenotare il ritiro con le seguenti limitazioni:
 - a. peso non superiore a kg 200 per singolo pezzo;
 - b. quantità non superiore a n.5 pezzi per prelievo (fino a n. 5 sedie è considerato 1 pezzo);
 - c. i beni durevoli dismessi possono essere conferiti in quantità non superiori ad un pezzo per tipologia (ad esempio: SI 1 frigorifero e 1 lavatrice; NO 2 frigoriferi);
 - d. dimensioni: il lato maggiore non superiore a m 2,5.
6. Per alcune tipologie di utenze (anziani e disabili), su segnalazione da parte del Comune, è prevista l'effettuazione del ritiro al piano, a seguito di prenotazione.
7. L'utente deve essere contattato telefonicamente dal Gestore qualora si riscontrino difficoltà nell'accesso alla residenza.
8. Ogni utenza può usufruire del servizio al massimo 2 (due) volte in un anno solare.

9. Il Gestore deve soddisfare un numero indicativo di almeno 15 (quindici) utenze a settimana (per un numero massimo di n.5 (cinque) pezzi per ogni utenza), compresi gli eventuali recuperi degli ingombranti da eseguirsi direttamente presso l'abitazione dell'utente, al piano.
10. Il materiale esposto a ciglio strada o da ritirarsi presso le abitazioni deve essere raccolto dal Gestore in fascia oraria da concordarsi con il Comune.
11. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti a bordo strada, nelle date e nell'orario concordato. Qualora il materiale non fosse conferito dall'utenza a bordo strada pubblica o ad uso pubblico, il personale del Gestore non è autorizzato al prelievo all'interno di abitazioni o proprietà private.
12. Qualora presso una postazione venga rilevato del materiale non compatibile con le tipologie di rifiuti e con le limitazioni quantitative specificate nel presente articolo (inclusi eventuali conferimenti di rifiuti classificabili come pericolosi, quali ad esempio: bombole, amianto, bidoni e/o latte di vernice, ecc.), il Gestore non provvede alla raccolta, dandone immediata comunicazione al Comune.
13. Al termine della raccolta i rifiuti sono trasportati, a cura del Gestore, alla piattaforma ecologica comunale o ad impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
14. È vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 28 – RACCOLTA DOMICILIARE DI TIPOLOGIE VARIE DI RIFIUTI PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE

1. Il Gestore garantisce presso le utenze a carattere pubblico, quali scuole, edifici comunali, sede della Polizia Locale, cimiteri, il ritiro in forma differenziata di tutte quelle tipologie di rifiuto non interessate dalle raccolte domiciliari specificate nel presente Regolamento.
2. Gli interventi sono richiesti dal Comune al Gestore, nei limiti e con le modalità specificate nel Contratto di Servizio.
3. Al termine della raccolta i rifiuti sono trasportati, a cura del Gestore, alla piattaforma ecologica comunale o ad impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.

ART. 29 – RACCOLTA A CONTENITORI SUL TERRITORIO DI PILE E BATTERIE ESAUSTE

1. La raccolta a contenitori sul territorio di pile e batterie esauste è effettuata tramite appositi contenitori dislocati sul territorio comunale o collocati presso negozi di rivenditori e siti opportunamente individuati nell'ambito del territorio comunale. Il servizio è integrativo rispetto alla possibilità di conferimento dei rifiuti in piattaforma ecologica comunale.
2. Il conferimento è effettuato a cura dell'utente che deve introdurre le pile e batterie esauste sfuse all'interno degli appositi contenitori, senza introdurre sacchetti.
3. Lo svuotamento dei suddetti contenitori è effettuato dal Gestore secondo le modalità e frequenze definite nel Contratto di servizio.
4. Al termine della raccolta i rifiuti sono trasportati, a cura del Gestore, ad impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
5. È vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 30 – RACCOLTA A CONTENITORI SUL TERRITORIO DI FARMACI SCADUTI O INUTILIZZATI

1. La raccolta a contenitori sul territorio di farmaci scaduti o inutilizzati è effettuata tramite idonei contenitori posizionati presso siti individuati all'interno del territorio comunale. Il servizio è integrativo rispetto alla possibilità di conferimento dei rifiuti in piattaforma ecologica comunale.
2. Il conferimento è effettuato a cura dell'utente che deve introdurre i farmaci scaduti o inutilizzati sfusi, o in blister/scatola, all'interno degli appositi contenitori, senza introdurre sacchetti.
3. Lo svuotamento dei suddetti contenitori è effettuato dal Gestore secondo le modalità e frequenze definite nel Contratto di servizio.
4. Al termine della raccolta i rifiuti sono trasportati, a cura del Gestore, ad impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.

5. È vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 31 – RACCOLTA A CONTENITORI SUL TERRITORIO DI INDUMENTI SMESSI

1. La raccolta a contenitori sul territorio di indumenti smessi è effettuata tramite appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. Il servizio è integrativo rispetto alla possibilità di conferimento dei rifiuti in piattaforma ecologica comunale.
2. Il conferimento è effettuato a cura dell'utente che deve introdurre gli indumenti smessi all'interno degli appositi contenitori in sacchi chiusi.
3. Lo svuotamento dei suddetti contenitori è effettuato dal Gestore secondo le modalità e frequenze definite nel Contratto di servizio.
4. Al termine della raccolta i rifiuti sono trasportati, a cura del Gestore, ad impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
5. È vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 32 – PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE

1. La piattaforma ecologica comunale è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 ed è destinata a conferimento, stoccaggio e successivo avvio a recupero/smaltimento delle singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, non domestiche, del Gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. La piattaforma ecologica comunale è ubicata in via della Liberazione n.59, in Peschiera Borromeo.
3. Possono essere conferite presso la piattaforma ecologica comunale le tipologie di rifiuto generalmente non conferibili al circuito urbano delle raccolte domiciliari o alle raccolte territoriali, purché ammesse dalla normativa vigente in materia e previste dal Comune (informativa sui siti web del Gestore e del Comune). Le frazioni conferibili, nonché gli orari di apertura sono opportunamente pubblicizzate dal Gestore e dal Comune.
4. Non sono conferibili alla piattaforma ecologica comunale le seguenti frazioni del rifiuto interessate da servizi di raccolta domiciliari o da altre raccolte territoriali: imballaggi in plastica e imballaggi in metallo (anche nella forma di frazione multimateriale), imballaggi in vetro, indumenti smessi.
5. Il Comune può decidere di attivare delle forme specifiche di contabilizzazione dei rifiuti conferiti alla piattaforma ecologica.
6. Accedono alla piattaforma ecologica, negli orari previsti, le utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune, con le seguenti modalità:
 - a. le utenze domestiche:
 - I. devono esibire la Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e, su richiesta del Gestore della piattaforma ecologica, un documento valido d'identità;
 - II. l'accesso è consentito con veicoli privati o con furgoni a noleggio (con documentazione di noleggio);
 - III. l'accesso alla piattaforma ecologica comporta l'automatica dichiarazione dell'utente che i rifiuti conferiti provengono esclusivamente dalla propria abitazione e relative pertinenze;
 - IV. possono conferire alla piattaforma ecologica le seguenti tipologie di rifiuti, precisandosi che il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile di provvedere all'aggiornamento di tali indicazioni, qualora se ne ravvisi l'opportunità e comunque assicurando coerenza con quanto previsto nell'autorizzazione alla piattaforma ecologica; eventuali variazioni saranno rese note agli utenti mediante strumenti informativi preposti (Ecodizionario):
 - carta e cartone
 - vetro non da imballaggi
 - plastica non da imballaggi
 - metallo (ferro, ecc.)
 - scarti vegetali

legno
 rifiuti ingombranti
 materiali inerti (limitatamente a piccole quantità provenienti da manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici)
 RAEE (frigoriferi e frigocongelatori, televisori/monitor, elettrodomestici in disuso, componenti elettronici)
 lampade a scarica
 indumenti dismessi
 pneumatici
 batterie e pile
 accumulatori al piombo esausti
 prodotti e contenitori T o F
 cartucce esauste di toner
 farmaci scaduti
 siringhe
 oli e grassi vegetali e animali
 oli minerali
 filtri olio e gasolio

b. le utenze non domestiche:

- I. per poter conferire alla piattaforma ecologica devono prima richiedere apposita autorizzazione al Settore/Servizio competente utilizzando il portale delle istanze on line; entro 30 giorni dalla richiesta il Comune rilascia l'autorizzazione allo scarico; l'originale dell'autorizzazione rilasciata dal Comune deve quindi essere esibita al personale della piattaforma ecologica al momento del conferimento;
- II. al momento dell'accesso, devono inoltre esibire al personale della piattaforma ecologica la specifica tessera rilasciata a tal fine dal Comune;
- III. per poter conferire alla piattaforma ecologica devono inoltre essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- IV. l'accesso è consentito con veicoli commerciali;
- V. possono conferire esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti urbani, nel rispetto di limiti quantitativi di carattere gestionale pari a 5 mc complessivi di rifiuti per singola utenza nella singola giornata di apertura, assicurando nel contempo il rispetto degli ulteriori specifici limiti di carattere gestionale indicati nella sottostante tabella:

<i>Codice EER</i>	<i>Tipologia rifiuto</i>	<i>Quantità massima conferibile per conferimento</i>	<i>Modalità di conferimento</i>
200201	Rifiuti biodegradabili (verde)	3 mc	Sfuso
150101	Imballaggi in carta e cartone	3 mc	Sfuso
200101	Carta e cartone	3 mc	Sfuso
200139	Plastica	3 mc	Sfuso
150103	Imballaggi in legno	2 mc	Sfuso
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	2 mc	Sfuso
200140	Metallo	2 mc	Sfuso
200102	Vetro	1 mc	Sfuso
080318	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	5 pezzi	Senza imballaggi
200307	Rifiuti ingombranti	3 pezzi	Senza imballaggi
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	4 pezzi	Contenuto nell'imballaggio originale
200121*	Tubi e lampade fluorescenti	5 pezzi	Senza imballaggi. Vedi nota (°)
200123*	Frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria	2 pezzi	Senza imballaggi. Vedi nota (°)
200135*	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, contenenti componenti pericolose	2 pezzi	Senza imballaggi. Vedi nota (°)
200136	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non contenenti componenti pericolose	5 pezzi	Senza imballaggi. Vedi nota (°)

(*) Ammesse attività adibite al ritiro 1 contro 1 ai sensi della normativa vigente e attività che producono RAEE analoghi per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (cd. dual use). I soggetti iscritti all'albo gestori ambientali cat 3 bis (nella c.d. attività "uno contro uno") possono conferire fino a 10 pezzi al giorno.

7. All'ingresso della piattaforma ecologica sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
8. È fatto divieto a chiunque di:
 - a. accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato;
 - b. conferire rifiuti speciali e in genere rifiuti, materiali o sostanze non conferibili al servizio pubblico;
 - c. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - d. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della piattaforma ecologica;
 - e. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella piattaforma ecologica;
 - f. introdursi senza autorizzazione nei luoghi vietati agli utenti;
 - g. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
 - h. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - i. fumare e in genere tenere altri comportamenti pericolosi.
9. Per l'accesso alla piattaforma ecologica, gli utenti devono attenersi alle seguenti norme di comportamento:
 - a. prima del conferimento, separare i rifiuti per categoria merceologica e ridurli il più possibile di volume;
 - b. conferire le frazioni differenziate pulite e asciutte e prive di materiali estranei;
 - c. rispettare le disposizioni impartite dagli operatori della piattaforma ecologica;
 - d. consentire l'identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura e registrazione;
 - e. provvedere personalmente allo scarico dei materiali consentiti nei punti indicati;
 - f. conferire i rifiuti separati per frazione merceologica nei corrispondenti contenitori;
 - g. condurre i veicoli a passo d'uomo in modo da evitare situazioni di rischio, rispettando i percorsi nel caso indicati dalla segnaletica;
 - h. impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti;
 - i. rimanere all'interno della piattaforma ecologica per il solo tempo necessario all'effettuazione dello scarico;
 - j. tenersi lontani dai mezzi in fase di movimentazione materiali;
 - k. raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di carico/ scarico.
 - l. evitare di ingombrare i dispositivi antincendio e di emergenza;
 - m. in caso di emergenza, attenersi alle istruzioni diffuse dagli operatori della piattaforma ecologica e recarsi presso il punto di raccolta più vicino.
10. La piattaforma ecologica viene custodita e presidiata dal Soggetto Gestore, negli orari di apertura, al fine di:
 - a. evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - b. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - c. minimizzare il conferimento da parte degli utenti nel contenitore degli ingombranti, favorendo quanto più possibile il conferimento differenziato dei rifiuti portati alla piattaforma ecologica;
 - d. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente;
 - e. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
 - f. aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta;
 - g. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori ed i cassoni di raccolta, e della piattaforma ecologica in genere, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili;
 - h. assicurare il corretto posizionamento dei contenitori esclusivamente su superficie impermeabilizzata;
 - i. mantenere l'efficienza e il decoro di ogni opera ed attrezzatura presente nella piattaforma ecologica anche tramite effettuazione degli opportuni interventi di manutenzione;
 - j. assicurare il rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, dalle prescrizioni autorizzative e dal Contratto di servizio anche in tema di gestione amministrativa dei rifiuti.
11. Il personale addetto alla piattaforma ecologica provvede inoltre a:
 - a. compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti secondo le modalità previste per legge;

- b. redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla piattaforma ecologica;
 - c. segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni violazione del Regolamento;
 - d. segnalare agli Uffici Competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
 - e. coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori o delle aree di stoccaggio, con modalità adeguate a garantire la costante accessibilità ai relativi contenitori e aree da parte dell'utenza, al fine di impedire la sospensione del servizio o il conferimento extra contenitore;
 - f. effettuare la pesata degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in uscita prima che lascino la piattaforma ecologica diretti agli impianti.
12. Il Gestore assicura inoltre il corretto trasporto a destino dei rifiuti in uscita, garantendo che ogni materiale in uscita sia accompagnato dal formulario di trasporto dei rifiuti e che il conferimento sia effettuato a impianti di destino in possesso delle previste autorizzazioni di legge.
13. In caso di inadempienza a quanto previsto dal presente articolo, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 33 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

1. La normativa nazionale di riferimento in materia di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 le cui finalità rafforzano il principio della responsabilità estesa del produttore del bene (EPR).
2. Le disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore si applicano ferma restando la competenza delle autorità pubbliche per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani.
3. I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono classificati in tipologie dalla R1 alla R5; ai fini del presente Regolamento i RAEE sono (elenco esemplificativo ma non esaustivo):
 - a. frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione di alimenti (*R1 - Freddo e clima*);
 - b. lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, boiler, scaldacqua, scaldabagno, forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria (*R2 - Grandi bianchi*);
 - c. TV e monitor quali schermo CRT Monitor, schermo TFT Monitor, terminali e sistemi utenti, apparecchi televisivi CRT, apparecchi televisivi flat screen LCD, apparecchi televisivi flat screen PLASMA (*R3 – TV e Monitor*);
 - d. aspirapolvere, scope elettriche, altre apparecchiature per la pulizia, macchine per cucire, macchine per maglieria, ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, tostapane, friggitrice, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, coltelli elettrici, apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, sveglie, orologi da polso o da tasca, apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo, bilance, stampanti, personal computer (unità centrale, mouse, tastiera), notebook, agende elettroniche, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici tascabili e da tavolo, fax, telefoni, cellulari, segreterie telefoniche, radio, videocamere, videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali, apparecchi di illuminazione, lampadari, trapani, utensili per il fai da te (domestico) attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio, treni elettrici o automobili da corsa giocattolo, consolle di videogiochi portatili, videogiochi, dispositivi medici di monitoraggio ad uso domestico, test di fecondazione, rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati (*R4 - Piccoli elettrodomestici*);
 - e. tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampadine a LED e a risparmio energetico (*R5 - Sorgenti luminose*).
4. I RAEE possono essere conferiti dagli utenti, in funzione della loro tipologia, tramite il servizio domiciliare a chiamata (art. 27) o alla piattaforma ecologica (art. 33) o avvalendosi del servizio "Eco-mobile" (quest'ultimo, secondo le specifiche modalità indicate dal Comune e dal Gestore).
5. La gestione dei RAEE presso la piattaforma ecologica è effettuata tenendo conto delle previsioni dell'Accordo di programma ANCI-CdCRAEE, inerenti aspetti quali: requisiti minimi dell'impianto di stoccaggio, identificazione del soggetto conferitore, verifica delle condizioni del RAEE conferito, modalità di stoccaggio dei RAEE e suddivisione per raggruppamenti, modalità di movimentazione dei RAEE, avvio a destino finale dei RAEE, gestione documentale.

6. Si richiamano gli obblighi posti in capo ai rivenditori di ritiro di RAEE, nell'ambito dei cosiddetti schemi, definiti dalla normativa di riferimento, dell' "uno contro uno" (al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, si garantisce il ritiro gratuito, da parte del distributore, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente) e dell' "uno contro zero" (ritiro gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni garantito, dal distributore, anche in assenza di acquisto di un'apparecchiatura nuova equivalente) e quanto al riguardo previsto dall'Accordo di programma sottoscritto da ANCI, Centro di Coordinamento RAEE, associazioni di categoria.
7. Si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. 49/2014 e al D.M. 65/2010 inerenti la gestione dei RAEE da parte di distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica, con riferimento in particolare al deposito preliminare alla raccolta, al conferimento ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento adeguato, alla tenuta documentale connessa al ritiro e deposito e conferimento a destino dei RAEE, ad ulteriori adempimenti normativi.
8. È vietato conferire nel circuito di gestione dei rifiuti urbani e alla piattaforma ecologica RAEE professionali, come definiti dal D.Lgs. 49/2014, in quanto rifiuti speciali.
9. È vietato conferire i RAEE con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 34 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)

1. I rifiuti urbani pericolosi (RUP) rappresentano quella tipologia di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche che, contenendo o potendo contenere al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute, devono essere raccolti separatamente per consentirne un regolare trattamento e smaltimento presso gli impianti convenzionati.
2. Per una corretta raccolta differenziata, è necessario conoscere i RUP; di seguito un elenco (elenco esemplificativo ma non esaustivo) dei principali (si veda anche Ecodizionario messo a disposizione degli utenti a cura del Comune e del Gestore):
 - a. accumulatori al piombo (batterie per auto e moto)
 - b. antiparassitari
 - c. antitarlo
 - d. antiruggine
 - e. articoli alimentati a batterie non estraibili e ancora presenti nell'oggetto al momento del conferimento
 - f. barattoli di vernici, solventi, coloranti, colla
 - g. battericidi
 - h. bombolette spray etichettate come pericolose (sostanze infiammabili, corrosive, tossiche e simili)
 - i. cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
 - j. farmaci
 - k. insetticidi
 - l. lampadine a fluorescenza
 - m. neon
 - n. oli minerali esausti (olio motore)
 - o. pesticidi
 - p. pile (batterie) a bottone, stilo, torcia e piatte
 - q. smacchiatori e solventi
3. È vietato conferire i rifiuti urbani pericolosi ai servizi di raccolta porta a porta delle diverse frazioni.
4. Tutti i rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica o presso i contenitori dedicati presenti sul territorio (questi ultimi per pile e batterie esauste e per farmaci scaduti o inutilizzati) secondo la tipologia o avvalendosi del servizio "Eco-mobile" (quest'ultimo, secondo le specifiche modalità indicate dal Comune e dal Gestore).
5. È vietato conferire i RUP con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 35 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI COSTITUITI DA OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI

1. Gli olii e grassi vegetali e animali, quali l'olio di frittura o quello degli alimenti sott'olio, devono essere raccolti in forma differenziata e non devono essere versati nel lavandino o nel water o direttamente nell'ambiente.
2. Per gli utenti domestici, tali olii e grassi vanno raccolti in contenitori (utilizzando ciò che è disponibile in casa senza particolari formalità: vasetti, barattoli, bottiglie) e vanno quindi conferiti alla piattaforma ecologica comunale.
3. Per le utenze non domestiche, i suddetti rifiuti vanno gestiti in quanto rifiuti speciali conferendoli a proprio onere a imprese specializzate e autorizzate alla gestione del rifiuto specifico.
4. È vietato disperdere olii e grassi vegetali e animali nell'ambiente.
5. È vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 36 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive, provenienti da attività di demolizioni o costruzioni (rifiuti inerti) deve essere effettuato come segue:
 - a. se i rifiuti inerti provengono da piccole attività di manutenzione eseguite direttamente dal proprietario all'interno di locali di civile abitazione (lavori svolti in proprio dalle utenze domestiche), devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica comunale nella misura massima di 5 secchi/giorno per un massimo di 200 kg/anno;
 - b. se i rifiuti inerti provengono da attività edilizie ad opera di imprese (utenze non domestiche), le stesse devono conferire tali rifiuti, in quanto rifiuti speciali, a proprio onere e nel rispetto della normativa vigente, ad imprese specializzate e autorizzate alla gestione del rifiuto specifico.
2. È vietato conferire i rifiuti inerti con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo e, in generale, nel presente Regolamento. In caso di inadempienza, verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 37 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari elencati all'art. 2, c. 1, lett. g) punti da 1 a 7 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché gli altri rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato L-quater Parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - d. i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e. gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);
 - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.
3. I rifiuti sanitari di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2, sono conferiti all'ordinario circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati.
4. I rifiuti sanitari, non pericolosi e non a rischio infettivo, di cui alla lettera g) del comma 2 possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.

5. I rifiuti sanitari non riportati nell'elenco di cui al comma 2, devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.
6. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

ART. 38 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono da considerarsi rifiuti urbani ex lege i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a. fiori secchi;
 - b. corone funebri;
 - c. carta;
 - d. ceri e lumini;
 - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali e di aree di sosta;
 - f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse, inclusi magazzini;
 - g. sfalci e potature provenienti da aree verdi.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani; tali rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni". I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
5. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1 lettera a), se non prodotti da attività di impresa.

ART. 39 – ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006, i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi della vigente normativa.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e con le procedure di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460.

ART. 40 – ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

- a. le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b. le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c. I mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
 4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà delle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani di procedere autonomamente all'avvio a recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
 5. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
 - a. garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori collocati sul territorio;
 - b. asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
 - c. pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - d. inoltrare mensilmente, al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
 - e. documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
 - f. dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

ART. 41 – PRIMA PESATURA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alla normativa vigente e le condizioni contrattualmente definite.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
4. Tutte le operazioni di trasporto devono essere eseguite con la massima cura per non sporcare o lasciare residui sulle strade.
5. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto, le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
6. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 72 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione).
7. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.
8. Le operazioni di trasbordo, se effettuate, previo assenso del Comune, su aree pubbliche, devono essere eseguite in aree periferiche e non residenziali, senza arrecare disturbo alla cittadinanza e alla viabilità. Il Gestore deve inoltre provvedere alla accurata pulizia dell'area al termine delle operazioni.
9. Le operazioni di trasbordo e stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto devono inoltre essere effettuate, per quanto pertinente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
10. I cittadini e gli utenti in genere che si rivolgono a società per il trasporto dei rifiuti dovranno accertarsi che le stesse rispondano ai requisiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
11. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, secondo le seguenti indicazioni:
 - a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori;
 - b. i rifiuti indifferenziati, e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti regionali di recupero o smaltimento;
 - c. i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

ART. 42 – RACCOLTE SPERIMENTALI

1. Il Gestore del servizio, in accordo con il Comune, può attivare, in forma sperimentale o in termini di "iniziativa pilota", forme innovative di raccolta differenziata, per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico-sanitaria.
2. La realizzazione di tali raccolte è subordinata alla redazione, da parte del Gestore, di appositi programmi di intervento, comprensivi di modalità organizzative e analisi dei relativi costi.
3. Per la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati, Comune adotta appositi atti amministrativi.

TITOLO IV – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

ART. 43 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. È fatto obbligo a tutti coloro che usufruiscono di spazi pubblici o ad uso pubblico, di adottare comportamenti idonei a mantenere tali spazi in un adeguato stato di conservazione e decoro.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato disperdere nell'ambiente rifiuti di qualsiasi natura o collocarli diversamente da quanto previsto nel presente Regolamento. È altresì vietato imbrattare le aree ad uso pubblico.
3. In caso di inadempienza a quanto previsto dai commi 1, 2 precedenti verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 44 – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata e/o combinata a cura del Gestore del servizio pubblico ed è svolto su tutte le strade e le aree pubbliche e ad uso pubblico così come elencate nel Contratto di servizio. Il Contratto disciplina altresì la programmazione e la periodicità del servizio in funzione delle caratteristiche del luogo, del traffico, della destinazione delle aree anche in base alla frequentazione in generale.
2. Non rientrano nel servizio pubblico di spazzamento e quindi la pulizia e la manutenzione sono a cura e onere del proprietario:
 - a. le strade e le aree private non ad uso pubblico;
 - b. le strade e le aree private ad uso pubblico qualora diversamente previsto da apposita Convenzione Urbanistica;
 - c. le strade e le relative pertinenze non di proprietà comunale per le quali l'art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) prevede espressamente che spetta al proprietario della strada provvedere "alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi".
3. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le altre frazioni merceologiche.
4. È fatto divieto di immettere nelle griglie, caditoie e pozzetti stradali vari, rifiuti e materiali di spazzamento.

ART. 45 – CESTINI STRADALI

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.
3. I cestini stradali posizionati sul territorio a cura del Comune sono destinati esclusivamente al conferimento di rifiuti di piccole dimensioni quali: scontrini, mozziconi di sigarette spenti, gomme da masticare, fazzoletti di carta, deiezioni canine in apposito sacchetto, ecc.
4. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.
5. I cestini stradali devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e di sicurezza, garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e essere dotati generalmente di posacenere.
6. Al fine di migliorare il decoro e la pulizia, il Comune, in accordo con il Gestore, potrà prevedere tipologie di contenitori, anche a carattere sperimentale, per l'intercettazione in forma differenziata dei rifiuti.
7. Le modalità di vuotatura e di pulizia dei cestini ubicati nelle aree soggette al servizio pubblico di spazzamento stradale sono a cura del Gestore e disciplinate dal Contratto di Servizio.
8. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché imbrattarli con scritte e incisioni, o attaccare sugli stessi materiali di qualsiasi natura.

9. È vietato usare i cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti diversi da quelli indicati al comma 1; in particolare, è vietato utilizzare i contenitori per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche.
10. È vietato collocare rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai cestini.
11. In caso di inadempienza a quanto disposto dai punti precedenti verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 46 – DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI E PRODOTTI DA FUMO

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, gomme da masticare, ecc.
2. È fatto altresì divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico mozziconi dei prodotti da fumo.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 255, c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Se la violazione concerne l'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

ART. 47 – CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree cani, ecc. sono obbligati a provvedere personalmente alla raccolta e rimozione degli escrementi, nonché a ripulire le zone imbrattate.
2. È pertanto obbligatorio dotarsi di sacchetti per rimuovere e contenere gli escrementi.
3. Il Comune potrà installare sul territorio appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).
5. In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente articolo verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 48 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico - sanitari.
3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di Arpa e/o Ats competenti per territorio.
5. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

ART. 49 – PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO

1. I soggetti titolari di concessione d'uso di suolo pubblico (anche temporanea) sono, a titolo esemplificativo:
 - a. i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti;
 - b. i gestori delle aree a parcheggio a pagamento;

- c. gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, fiere, manifestazioni sportive o culturali, ecc.;
 - d. i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;
 - e. i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili);
2. L'utilizzo delle aree pubbliche è disciplinato da Concessioni d'Uso o da Autorizzazioni alle Manifestazioni da parte del Competente ufficio del Comune, che disciplina, tra le altre cose, il mantenimento dello stato di pulizia e decoro delle aree stesse.
 3. In occasione di Manifestazioni in area pubblica o privata, con somministrazione di cibi e bevande (quali: manifestazioni sportive, eventi socio-culturali, concerti, sagre, ecc.), l'Organizzatore è tenuto a dotarsi di un servizio temporaneo di raccolta differenziata secondo le indicazioni del Comune e del Gestore e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento, anche attivando servizi aggiuntivi di pulizia a proprio onere e cura;
 4. I Concessionari di posti di vendita nei mercati sono comunque obbligati al rispetto delle condizioni di cui alla relativa concessione e/o regolamento specifico, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia dello spazio assegnato.
 5. I Gestori di esercizi pubblici o di esercizi commerciali devono mantenere pulita l'area in concessione, nonché l'area adiacente all'ingresso della propria attività.
 6. I Gestori di esercizi pubblici che effettuano distribuzione di beni e/o somministrazioni di cibi e bevande al dettaglio finalizzate al consumo immediato (pizzerie d'asporto, gelaterie, alimentari, ristoranti take-away, ecc.) che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, devono collaborare al decoro urbano anche posizionando in prossimità dell'ingresso della propria attività uno o più contenitori per la raccolta differenziata di tali tipologie di rifiuto. I contenitori devono essere rimovibili e ritirati all'interno dell'attività durante la chiusura. Sono altresì obbligati alla differenziazione dei rifiuti prodotti dalla loro attività secondo le disposizioni del Comune e del Gestore.
 7. In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, il Comune attraverso il Gestore del Servizio provvederà all'esecuzione della pulizia in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. È fatta salva l'applicazione a carico del trasgressore delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento, ove non espressamente previste eventuali disposizioni nei Regolamenti specifici.
 8. La pulizia degli spazi comuni dell'area a Mercato è di competenza del Gestore e disciplinata dal Contratto di servizio.
 9. La pulizia delle aree a parcheggio delimitate da sbarra di accesso è di competenza del Concessionario dell'area; la pulizia delle aree a parcheggio aperte è di competenza del Gestore e disciplinate dal Contratto di servizio.

ART. 50 – VOLANTINAGGIO

1. È vietata ogni forma di volantinaggio non autorizzata dal competente Ufficio Comunale.
2. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico e ad uso pubblico, è vietato gettare a terra volantini o qualsiasi altro materiale sia informativo che pubblicitario. In caso di violazione al decoro urbano verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 51 – CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO

1. È fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente articolo verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 52 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli (Codice della strada D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.).
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, è obbligato, al termine delle operazioni, a recuperare gli imballaggi di trasporto (in particolare terziari) e qualsiasi altro materiale funzionale alla logistica e spostamento della merce. L'esercizio commerciale e/o il Pubblico esercizio di destinazione della merce è responsabile in solido al mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro delle aree pubbliche.
3. In caso di inosservanza, il Comune procederà all'esecuzione della pulizia in danno ai soggetti obbligati ed al recupero delle spese anticipate, ed altresì all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma di riferimento.

ART. 53 – PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

ART. 54 – RIMOZIONE DI SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Ats competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

ART. 55 – CARCASSE ANIMALI

1. La raccolta il trasporto e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale deve essere effettuato ad onere e cura del produttore nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Lo smaltimento delle carcasse di animali deve essere effettuato:
 - a. per gli animali domestici dotati di microchip a cura e spese del proprietario, secondo le procedure previste dalla legge; pertanto è opportuno rivolgersi all'ATS, Servizio Veterinario per le informazioni specifiche o al veterinario di fiducia;
 - b. per gli animali domestici non dotati di microchip il proprietario deve rivolgersi al veterinario di fiducia o ad ATS, Servizio Veterinario per le informazioni del caso;

- c. per gli animali selvatici rinvenuti sulle aree pubbliche dovrà essere preso contatto con l'Amministrazione della Città Metropolitana di Milano competente per materia o altro Ente eventualmente individuato.
3. Le modalità di raccolta e smaltimento delle carcasse di animali giacenti su strade e aree soggette al servizio pubblico di spazzamento (piccoli animali investiti, piccioni, roditori ecc..) sono disciplinate dal Contratto di servizio con il Gestore.
4. È vietato dalla legge l'abbandono indiscriminato sul territorio o lo scarico di animali morti tra i rifiuti. La violazione della disposizione è punita a norma di legge.
5. In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente articolo verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 56 – SIRINGHE ABBANDONATE

1. La raccolta delle siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, è effettuata dal Gestore con personale dotato di idonei strumenti atti ad evitare rischi di contagio, secondo le prescrizioni del Contratto di servizio.
2. Le siringhe raccolte verranno smaltite secondo la normativa vigente in materia.
3. È vietato abbandonare le siringhe sul territorio o collocarle nella frazione indifferenziata senza le necessarie protezioni dell'ago. La violazione della disposizione è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ART. 57 – POZZETTI E CADITOIE STRADALI E FONTANELLE

1. La pulizia e lo spurgo di pozzetti, caditoie stradali e griglie di fossi tombinati è in capo al Gestore o ad altro soggetto incaricato, come definito nei relativi Contratti di servizio.
2. È vietato gettare rifiuti nei fori dei pozzetti stradali, delle caditoie, nei bacini e nelle vasche delle fontanelle (D.Lgs. 152/2006).

TITOLO V – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

ART. 58 – FINALITÀ DELL'INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, il Comune, di concerto con il Gestore del servizio, promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, di educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a:
 - sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulle raccolte differenziate per aumentare i comportamenti responsabili;
 - raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio di raccolta.

ART. 59 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE ALL'UTENZA

1. Il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate concordate preventivamente con il Comune, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza. Il Gestore è tenuto in particolare a:
 - pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale.
2. Il Gestore provvede alla redazione e stampa e/o messa a disposizione su web dell'Ecodizionario, calendario e di opuscoli informativi indicanti tutte le informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. La suddetta documentazione è preventivamente approvata dal Comune.
3. Il Gestore è inoltre tenuto alla predisposizione della Carta della qualità del servizio, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, a:
 - l'adozione di indicatori e standard di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di affidamento;
 - l'obbligo di diffusione di dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati;
 - le modalità di accesso alle informazioni garantite;
 - l'istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell'utenza, degli eventuali disservizi;
 - la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti;
 - il diritto di accesso dell'utente alle informazioni garantite e le relative procedure e modalità.La Carta della qualità del servizio è soggetta a verifica da parte del Comune.
4. Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D.Lgs. n. 195/2005.
5. Il Comune rende disponibili le informazioni tramite il proprio Ufficio Ambiente.
6. L'informazione e comunicazione all'utenza è garantita nel rispetto delle indicazioni in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

TITOLO VI – ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 60 – PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere accertate anche:
 - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco " Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani su tutto il territorio comunale";
 - b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

ART. 61 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. È lecito l'utilizzo di codici a barre o microchip che consentono di delimitare l'identificabilità della persona nel caso in cui sia accertata la violazione della norma sulla raccolta differenziata. In questo modo gli operatori che verificano la correttezza del contenuto del sacchetto non vengono a conoscenza dell'identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica del codice a barre o del microchip da parte dei soggetti preposti nel rispetto delle norme vigenti anche in materia di privacy.
3. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.
4. L'attività di accertamento può essere integrata con sistemi di videosorveglianza, ammessa qualora commisurata al grado di rischio presente in concreto, ovvero ove ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza all'abbandono indiscriminato di rifiuti in luoghi non previsti per il conferimento, o di particolari tipologie di rifiuti (es. pericolosi) o al presentarsi di una compromissione delle condizioni di igiene e decoro locali ed altresì ove altri sistemi sono risultati inefficaci.
5. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
6. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.
7. Ogni utente ha l'interesse e il dovere di segnalare ogni disservizio o danneggiamento ad attrezzature fisse o mobili (vandalismi) affinché sia possibile un tempestivo intervento correttivo. Le segnalazioni e i reclami degli utenti vengono riscontrate sia per interventi operativi sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.

ART. 62 – REGIME SANZIONATORIO

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal D.Lgs. 152/2006 con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa;
 - b. per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le

SETTORE GESTIONE URBANA

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ

fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'articolo 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

2. La "Tabella Sanzioni", parte integrante del presente Regolamento, indica i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni, salvo il rinvio alle maggiori sanzioni previste dalle norme sovraordinate.
3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nel presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente, la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nel presente articolo.
4. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Tabella Sanzioni

Riferimento	Violazione al Regolamento	Sanzione		Pagamento entro 60 gg. L. 689/81 art. 16 €
		Min €	Max €	
Art. 7 c. 6	È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.	Si veda art. 255 c. 1 D.Lgs. 152/2006		
Art. 7 c. 4	Esposizione dei rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti o mancato ritiro dei contenitori svuotati nei tempi previsti	50,00	200,00	67,00
Art. 7 c. 7	Conferimento di rifiuti prodotti nel territorio di altri comuni.	100,00	500,00	167,00
Art. 7 c. 8 e 10, Art. 45	Conferimento all'interno dei cestini stradali di rifiuti non ammessi o collocazione di rifiuti sopra, sotto o attorno ad essi e ai contenitori stradali.	200,00	500,00	167,00
Art. 7 c. 9	Conferimento di ingombranti e RAEE senza appuntamento, anche esposti insieme ad altre frazioni della raccolta porta a porta, o nei pressi dei contenitori stradali	25,00	500,00	50,00
Art. 7 c. 13	Conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta domiciliare in altra via o non nelle pertinenze del proprio n. civico (salvo diverse disposizioni del Gestore in accordo col Comune)	200,00	500,00	167,00
Art. 7 c. 11 e 12, Art. 43, Art. 46, Art. 50	Imbrattare le aree ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, gomma da masticare, piccola carta e plastica, mozziconi, volantini, ecc.)	Si veda art. 255 c. 1-bis D.Lgs. 152/2006. Per quanto non applicabile:		
Art. 7 c. 14, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37	Conferimento dei rifiuti con modalità errate, non in linea con quanto prescritto dal Regolamento.	50,00	500,00	100,00
Art. 7 c. 19 e 20	Esposizione di qualunque frazione in sacchi neri o non trasparenti o aperti o che disperdano il contenuto	50,00	500,00	100,00
Art. 7 c. 5, 15, 17 e 18, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27	Errata differenziazione delle frazioni previste con conferimento alla raccolta domiciliare di: <ul style="list-style-type: none"> • rifiuti non conformi per contenuto (frazioni estranee e/o mischiate); • rifiuti in forma sciolta o liquida, in fase di combustione, oggetti taglienti o tossici o infiammabili o pericolosi o non previsti. 	50,00	500,00	100,00
Art. 7 c. 16	Conferimento di imballaggi terziari da parte di utenze non domestiche nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani; mancata differenziazione di imballaggi secondari conferiti al servizio pubblico	50,00	500,00	100,00

SETTORE GESTIONE URBANA

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ

Riferimento	Violazione al Regolamento	Sanzione		Pagamento entro 60 gg. L. 689/81 art. 16 €
		Min €	Max €	
Art. 7 c. 25, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32	Errata differenziazione delle frazioni previste con conferimento alla raccolta a contenitori sul territorio o alla piattaforma ecologica di rifiuti non conformi per contenuto (frazioni estranee e/o mischiate)	50,00	500,00	100,00
Art. 7 c. 25, Art. 32	Uso improprio della tessera di accesso alla piattaforma ecologica: cessione a terzi (non appartenenti allo stesso nucleo familiare), contraffazione	100,00	500,00	167,00
Art. 7 c. 25, Art. 32	Abbandono di qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella piattaforma ecologica comunale	100,00	500,00	167,00
Art. 7 c. 21 e 25, Art. 32	Cernita manuale o asporto da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti	200,00	500,00	167,00
Art. 7 c. 25, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 45	Arrecare danni alle strutture, attrezzature e contenitori della piattaforma ecologica, ai cestini stradali o ai contenitori sul territorio	100,00	500,00	167,00
Art. 7 c. 25, Art. 32	Accesso non autorizzato alla piattaforma ecologica negli orari di chiusura	Codice Penale		
Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12	Violazione delle disposizioni sul compostaggio domestico, non domestico, di comunità, locale	50,00	500,00	100,00
Art. 32	Violazioni a norme comportamentali e divieti inerenti l'accesso alla piattaforma ecologica comunale, diversi da quanto regolato da altre voci della presente tabella	50,00	500,00	100,00
Art. 7 c. 23	Combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata, non espressamente autorizzata	50,00	500,00	100,00
Art. 40	Violazione delle disposizioni definite per attività del Volontariato e simili.	50,00	500,00	100,00
Art. 47	Mancata raccolta e rimozione degli escrementi animali. Mancata dotazione dei sacchetti per la raccolta di deiezioni canine	25,00	500,00	50,00
Art. 48	Mancato mantenimento in condizioni di pulizia di aree ad uso comune dei fabbricati, strade private, aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non.	50,00	500,00	100,00
Art. 49	Mancata pulizia aree in concessione (ove non diversamente disciplinato dalle relative concessioni)	100,00	500,00	167,00
Art. 49	Mancata pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante, nel caso di occupazione anche temporanea di aree o spazi pubblici o di uso pubblico.(condizioni richiamate nelle concessioni)	100,00	500,00	167,00
Art. 49	Mancata effettuazione della differenziazione dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni/ mercatini/ eventi, nelle frazioni concordate con il soggetto promotore/ organizzatore e richiamate nel provvedimento autorizzativo (condizioni richiamate nelle concessioni)	100,00	300,00	100,00
Art. 51	Collocazione su suolo pubblico di contenitore di materiale pubblicitario in assenza di autorizzazione	100,00	500,00	167,00
Art. 52	Mancata rimozione dei materiali e di risulta e pulizia dell'area, all'ultimazione di operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali	100,00	500,00	167,00
Art. 53	Mancata pulizia di aree occupate da cantieri	100,00	500,00	167,00
Art. 55	Conferimento al servizio di raccolta rifiuti di carcasse animali	100,00	500,00	167,00
Art. 56	Abbandono di siringhe sul territorio	100,00	500,00	167,00
Art. 57	Getto di rifiuti in pozzetti stradali, caditoie, bacini e vasche delle fontanelle	D.Lgs. 152/2006		
-	Violazione di ulteriori disposizioni di cui al presente Regolamento, non richiamate da altre voci della presente tabella	50,00	500,00	100,00

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 63 – OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 82 del 19/12/1997. Sono inoltre revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto e/o incompatibili.
2. Si fa rinvio allo specifico contratto di servizio per maggiori dettagli sullo svolgimento dello stesso.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

ART. 64 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI, AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI

1. Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).
3. In presenza di utenze plurime, il Gestore del servizio fornisce, all'amministratore di condominio o ai condòmini, i dati relativi alle unità abitative facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli utenti delle unità abitative medesime. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condòmini su semplice richiesta scritta.

ART. 65 – DANNI E RISARCIMENTI

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

ART. 66 – CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.
2. Copia del presente Regolamento verrà inoltrata al Gestore dei servizi di igiene urbani ivi descritti.

ART. 67 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 68 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.